

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CONFENZA, VINZAGLIO, CASALINO, NIBBIOLA E LAMPORO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladiciassette addì ..... nella sede comunale di Confienza, sono presenti i Sigg:

- Zanotti Fragonara Michele, Sindaco pro-tempore del Comune di Confienza (PV), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del 19/07/2017
- Olivero Giuseppe, Sindaco pro-tempore del Comunale di Vinzaglio (NO), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n..... del 20/07/2017
- Ferrari Sergio, Sindaco pro-tempore del Comune di Casalino (NO) in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n..... del 21/07/2017
- Rubini Giuseppe, Sindaco pro-tempore del Comune di Nibbiola (NO) in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n..... del 18/07/2017
- Preti Claudio, Sindaco pro-tempore del Comune di Lamporo (VC) in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.....del .....

Premesso che le Amministrazioni Comunali di Confienza, Vinzaglio, Casalino, Nibbiola e Lamporo con i precitati provvedimenti consiliari, hanno deciso di svolgere in forma associata le funzioni di segreteria ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e che detta forma associata deve concretizzarsi in un accordo convenzionale

Tutto quanto sopra premesso, con la presente, si conviene quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto e fine**

I Comuni di Confienza, Vinzaglio, Casalino, Nibbiola e Lamporo di rispettivamente numero abitanti n.1.625 n. 565 n. 1.558 n. 791 n. 530 (dati riferiti al 31/12/2016), stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in forma associata ed in modo coordinato l'ufficio di segreteria comunale, ottenendo un risparmio della relativa spesa a beneficio dei predetti enti.

La presente convenzione, ai sensi della tabella 1 del D. P. R. 23/06/1972, n. 749 attualmente in vigore fatta salva la diversa disciplina del nuovo C.C.N.L, e per effetto del rinvio operato dall'art. 12 del D. P. R. 465/97, è di segreteria generale di terza classe.

**Art. 2 - Modalità di espletamento del servizio**

Con la presente convenzione i cinque Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale preli la sua opera negli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale nei Comuni di Confienza, Vinzaglio, Casalino, Nibbiola e Lamporo saranno articolate in modo da assicurare la propria presenza

in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro in modo flessibile in relazione alle esigenze e ai programmi affidati alla sua responsabilità nello spirito di cui all'art. 19, del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali.

Tale definizione è stata raggiunta tenuto conto delle dimensioni dei cinque Enti, dei Servizi erogati, nonché dell'attuale articolazione dell'apparato burocratico.

Detti giorni verranno distribuiti nella settimana di comune accordo tra il Segretario Comunale titolare della sede dei Sindaci dei cinque Comuni convenzionati.

Qualora ricorrano eccezionali esigenze di servizio, il Segretario Comunale dovrà prestare la propria opera oltre il numero delle ore settimanali previste dalla legge per i dipendenti dello Stato.

#### **Art. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario**

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati al principio della equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà così ripartita:

a carico del Comune di Confienza il 22 %, a carico del Comune di Vinzaglio il 17,% a carico del Comune di Casalino il 20%, a carico del Comune di Nibbiola il 21% a carico del Comune di Lamporo il 20%.

Il Comune di Confienza provvederà all'erogazione delle competenze spettanti e al recupero con cadenza trimestrale della parte di spesa a carico dei Comuni di Vinzaglio, Casalino, Nibbiola e Lamporo.

Al Segretario comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata dei comuni di cui trattasi, spetta, il trattamento economico stabilito dalla legge e dai C.C.N.L.

Al Segretario comunale è altresì riconosciuto il rimborso dalle spese di viaggio dal Comune capoconvenzione da ripartirsi tra i comuni convenzionali.

Diversamente le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario Comunale saranno esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale risulteranno essere state effettuate.

#### **Art. 4 - Forme di consultazione**

I Sindaci dei comuni convenzionati, qualora si rendesse opportuno o necessario, si riuniranno, al fine di verificare il buon funzionamento della presente convenzione.

In detti incontri sarà possibile, di concerto con il Segretario Comunale, apportare modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, avuto particolare riguardo alle giornate di presenza, all'orario di lavoro e ad ogni altra decisione di carattere gestionale, anche se ciò incida sulla ripartizione degli oneri finanziari così come stabilito nel precedente art. 3.

#### **Art. 5 - Nomina e revoca del Segretario**

**L'intesa tra i sindaci è condizione essenziale per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 267/2000 intesi alla nomina o revoca del Segretario.**

**In caso di vacanza della sede convenzionata di segreteria, l'atto di nomina è adottato dal Sindaco del Comune Capo - convenzione, previo assenso dei Sindaci dei Comuni convenzionati.**

**Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, su deliberazione della Giunta Comunale, con il consenso espresso della Giunta dei comuni convenzionati, previo contraddittorio dell'interessato ai sensi di legge.**

**Stante la non contestualità delle elezioni Amministrative presso le Amministrazioni comunali firmatarie della presente convenzione, il Sindaco neo-insediato può esercitare il potere di mancata conferma del Segretario titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge. Tale provvedimento, debitamente comunicato, oltre che all'interessato, ai Sindaci dei Comuni convenzionati, determina l'immediata risoluzione del presente accordo uguali effetti produce il mancato consenso sul provvedimento di nomina o di revoca.**

#### **Art. 6 – Durata della convenzione, causa di scioglimento anticipato e recesso**

**Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida dal 01/09/2017 al 01/09/2022 e potrà essere risolta in qualunque momento, per una delle seguenti cause:**

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi consigli comunali con decorrenza della data ivi stabilita;**
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni da adottare con atto deliberativo consiliare recante preavviso di almeno trenta giorni; in questo caso, così come in quello di scioglimento consensuale, il Segretario Comunale potrà esercitare il diritto di opzione in uno dei cinque comuni quale sede di titolarità;**
- mancato accordo fra le Amministrazioni in merito al provvedimento di revoca dello stesso. In questi casi, così come nell'ipotesi di mancata conferma da parte del Sindaco neo - insediato, per effetto della non contestualità delle elezioni nelle cinque Amministrazioni comunali, la risoluzione opererà dalla data di adozione del provvedimento contestato.**

#### **Art. 7 – Disposizioni finali**

**La presente convenzione è trasmessa alla competente Sezione Regionale dei Segretari comunali e Provinciali.**

**Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso.**

**Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni generali di legge e regolamenti vigenti in materia.**

**Il Sindaco del Comune di Confienza**

**Zanotti Fragonara Michele**

**Il Sindaco del Comune di Vinzaglio**

**Olivero Giuseppe**

**Il Sindaco del Comune di Casalino**

**Ferrari Sergio**

**Il Sindaco del comune di Nibbiola**

**Rubini Giuseppe**

**Il Sindaco del Comune di Lamporo**

**Preti Claudio**